



Sorveglianza Sanitaria

(visite mediche)

Ai sensi dell'Art. 2 e 41 del D.Lgs 81/08 e art. 25/41.

A chi è rivolto?

- Ai lavoratori di qualsiasi tipo di aziende.

Obiettivo:

Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori valutando la compatibilità tra condizione di salute e compiti lavorativi, verificando l'efficacia delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi attuate dal datore di lavoro.

Comprende:

- **Visite periodiche:** accertano che l'esposizione a quel determinato rischio non abbia prodotto dei danni al lavoratore.
- **Visite straordinarie:** richieste dal lavoratore stesso quando avverte disturbi che possono essere ricondotti al tipo di lavoro svolto. Spetta al medico decidere se la richiesta è giustificata o meno.
- **Visita alla cessazione del rapporto di lavoro:** previsto prima che il lavoratore sciolga il rapporto di lavoro per verificare il suo attuale stato di salute la dove è stato esposto a particolari rischi.
- **Visita al rientro al lavoro:** il lavoratore verrà sottoposto a visita medica dopo un periodo di assenza per malattia di almeno 60 giorni.

Tutte le visite si concludono con l'espressione di un **Giudizio d'Idoneità** alla mansione specifica formulato dal medico competente, nominato dal datore di lavoro. Tale giudizio verrà comunicato in forma scritta sia al lavoratore che al datore di lavoro.

Validità: 1 Anno.

Responsabilità: - Civile
- Penale

* La sorveglianza viene effettuata attraverso protocolli sanitari definiti in maniera specifica per ogni struttura riportati per scritto nell'allegato specifico del DVR.

